

Milazzo 03-03-2021

Associazione Culturale "Dietro le quinte"  
Via Gramsci B/2  
90857 MILAZZO

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAODINARIA DEI SOCI  
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIETRO LE QUINTE"  
DEL GIORNO 03-03-2021**

In data 03-03-2021 alle ore 18:30 si è riunita in seconda convocazione, presso la propria sede in Milazzo via Gramsci B/2, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione culturale "Dietro le quinte", per trattare e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Adeguamenti statuari imposti dal "Codice del Terzo settore" D. Lgs. 117/2017 e D.Lgs.105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata**
- 2) **Adeguamenti statuari imposti dal "Codice del Terzo settore" D. Lgs. 117/2017 e D.Lgs.105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata**

I presenti sono:

|                      |
|----------------------|
| AMALFA DAVID         |
| GITTO ANDREA         |
| BRIGUGLIO LAURA      |
| DE PASQUALE MARILENA |
| LOMBARDO MARIA       |
| PAGANO TINDARO       |
| OTERA SIMONA         |
| LANGELLA SONIA       |
| BRIGUGLIO ALESSANDRO |

L'assemblea elegge a **Presidente Il Sig. Amalfa David, segretario la Sig.ra Briguglio Laura**

Il Presidente dichiara l'assemblea valida e regolarmente costituita trattandosi di seconda convocazione secondo le norme contenute nello Statuto, constatato che tutti i presenti sono stati invitati con e-mail contenute ordine del giorno, ora e luogo dell'assemblea e che sono presenti n° 9 soci sul totale di 9 e dichiara aperta la seduta.

Prende la parola il presidente descrivendo le norme di legge che prevedono l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 31-03-2021.

Il Presidente, constatato il fatto che è presente la totalità dei Soci e quindi è raggiunto il quorum per poter effettuare modifiche per le quali è prevista la maggioranza qualificata, propone di unificare i due punti dell'O.D.G.

L'assemblea approva all'unanimità e di conseguenza si procede a valutare e votare le proposte di modifica.

**Si propone di modificare l'Art 1 dell'attuale statuto come segue:**

Art 1) - Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi del codice civile, del D.Lgs 03/07/2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS) e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione culturale DIETRO LE QUINTE" con sede in Milazzo (Me) alla Via Gramsci B/2; qualsiasi futura variazione di sede non comporterà modifica del presente Statuto.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 1 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 2 dell'attuale statuto come segue:**

Art 2) - L'Associazione ha lo scopo di:

- Allestire ed organizzare una o più attività di cui al comma 1 dell'art 5 del CTS, come corsi professionali e manifestazioni, elaborare progetti nei settori musicale, teatrale, artistico, letterario, culturale e ricreativo in genere organizzare convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli ed altre manifestazioni di valenza culturale, programmare viaggi e soggiorni di istruzione, stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità, anche la fine di:

- . solidarietà sociale;
- . valorizzazione del territorio delle tradizioni, del folklore e delle risorse locali;
- . scambi culturali anche con l'estero.

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione potrà collaborare con gli altri Enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, aventi finalità analoghe, nonché esercitare ogni attività divulgativa, richiedere contributi e sussidi a favore della promozione e dello svolgimento delle varie attività. Potrà svolgere ogni altra attività compatibile con le finalità sociali, anche se non specificatamente menzionata.

L'Associazione ha carattere apolitico e non ha fine di lucro ma finalità civiche. E' dotata di autonomia amministrativa finanziaria e contabile. Ha carattere volontario.

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 2 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 3 dell'attuale statuto come segue:**

Art 3) - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050 con possibilità da parte dell'Assemblea di prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 3 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 5 dell'attuale statuto come segue:**

Art 5) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché dalle entrate derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad essa;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi;
- c) dalle quote sociali versate dai soci, secondo gli importi e i termini fissati annualmente dagli Organi competenti;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) dalle quote di iscrizione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva e/o patrimonio in generale dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' sancita la intrasmissibilità delle quote associative e la loro non rivalutabilità.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 5 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 6 dell'attuale statuto come segue:**

Art 6) - E' ammessa l'iscrizione all'Associazione di qualsiasi soggetto senza distinzione di età, sesso, religione, opinioni politiche che ne condivida le finalità ed i principi ispiratori, che persegua scopi affini o attinenti a quello dell'associazione, che ne accetti lo statuto e intenda partecipare all'attività associativa, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS. Chiunque intenda far parte dell'Associazione, dovrà presentare domanda, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda dovrà essere controfirmata da almeno 04(quattro) soci in regola col versamento delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'ammissione dei candidati o sul rigetto delle rispettive domande. Ciascun associato, unitamente ai componenti del suo nucleo familiare potrà partecipare, alla vita culturale dell'Associazione, usufruire dei servizi approntati e partecipare alle iniziative dell'Associazione stessa. Tutti i soci hanno diritto di esaminare e consultare i libri sociali. Sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Al momento della ammissione i nuovi soci verseranno la propria quota di iscrizione e la quota mensile i cui importi per il 1° anno vengono stabiliti nell'atto costitutivo. Per gli anni a seguire essi importi verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono muniti di tessera di riconoscimento.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 6 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 10 dell'attuale statuto come segue:**

Art 10) - L'Assemblea di Soci si distingue in ORDINARIA e STRAORDINARIA.

a) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Alle Assemblee partecipano tutti soci che sono in regola con le quote sociali.

b) L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei soci in regola con le quote mensili o lo richieda il Collegio dei Probiviri.

In particolare :

In seduta ordinaria: delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; approva i bilanci; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo; nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale alla sua competenza.

In seduta straordinaria: delibera le modifiche dello Statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.



**Il Presidente mette ai voti l'Art 10 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 13 dell'attuale statuto come segue:**

Art 13) - Tutte le Assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede l'Associazione, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nei locali sociali almeno 15 giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno. Se la sede dell'Associazione insiste presso una casa di privata abitazione la pubblicità si intende effettuata mediante una qualsiasi delle forme di comunicazione previste dall'art. 15.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 13 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 16 dell'attuale statuto come segue:**

Art 16) - Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) La gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni;
- b) L'ammissione degli associati;
- c) La esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) La convocazione dell'Assemblea almeno una volta l'anno ed ogni qual volta lo richieda almeno un decimo dei soci;
- e) La determinazione della quota associativa annuale;
- f) La elezione tra i propri membri del Presidente, Vice-Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci;
- g) Tenuta del libro dei soci, quelli di natura ministeriale nonché del libro delle Assemblee;
- h) Redigere il rendiconto economico e finanziario annuale; in particolare predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS
- i) Approvazione dei progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- j) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 16 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 22 dell'attuale statuto come segue:**

Art 22) - L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il mese successivo.

I rendiconti approvati dall'assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al segretario.

Il rendiconto di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 22 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 23 dell'attuale statuto come segue:**

Art 23) - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

Settore o, nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a fini di pubblica utilità.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 23 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

**Si propone di modificare l'Art 25 dell'attuale statuto come segue:**

Art 25) - Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino alla iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, vigono le disposizioni del codice civile e delle leggi presenti e future in materia. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, si applicheranno le norme di Legge previste dal Codice Civile in materia di Associazione.

**Il Presidente mette ai voti l'Art 25 così come sopra modificato e riformulato che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.**

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che tutte le modifiche statuarie proposte sono state, dopo ampia discussione, approvate all'unanimità, pertanto chiede all'Assemblea di approvare a nuova formulazione complessiva dello statuto dell'Associazione Teatrale "Dietro le quinte", nella stesura integrale che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante. L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo integrale dello Statuto dell'Associazione teatrale "Dietro le Quinte" che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

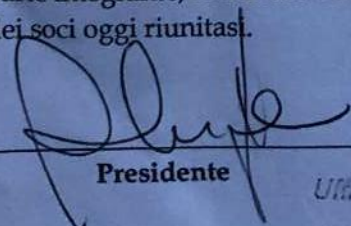
L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al Presidente dell'Associazione Teatrale "Dietro le Quinte" affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello Statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'Art 82, Comma 5 del D. Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex Art. 82 Comma 3 del medesimo D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea dà mandato al presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della Associazione quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di Legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

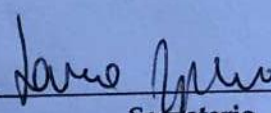
L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) con sede in Roma, via Del Gesù n 62, autorizza il Presidente dell'Associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale rete associativa riconosciuta ai sensi dell'Art 41 del CTS.

**Alle ore 21:00 ritenuti esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta è tolta.**

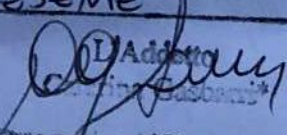
Il Presidente ed il Segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo Statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'Assemblea dei soci oggi riunitasi.

  
Presidente

Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Messina  
Ufficio Territoriale di Messina P. di G.  
Registrazione 04/3/2021 220 euro 3

  
Segretario



Esente  
  
Addetto  
Comune di Messina del Direttore Provinciale

363/200 del 08-2-2021

A  
04.3.2021  
220 3  
DIREZIONE PROVINCIALE  
"DIETRO LE QUINTE"  
Via Gramsci B/2 - 98057 Milazzo (ME)  
C.F. 92018410834  
Associazione Culturale  
08.2.2021  
delega prot. n. 363/K00

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "DIETRO LE QUINTE"

### TITOLO 1°

Art 1) – Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi del codice civile, del D.Lgs 03/07/2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS) e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione culturale DIETRO LE QUINTE" con sede in Milazzo (Me) alla Via Gramsci B/2; qualsiasi futura variazione di sede non comporterà modifica del presente Statuto.

Art 2) – L'Associazione ha lo scopo di:

- Allestire ed organizzare una o più attività di cui al comma 1 dell'art 5 del CTS, come corsi professionali e manifestazioni, elaborare progetti nei settori musicale, teatrale, artistico, letterario, culturale e ricreativo in genere organizzare convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli ed altre manifestazioni di valenza culturale, programmare viaggi e soggiorni di istruzione, stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità, anche la fine di:
  - . solidarietà sociale;
  - . valorizzazione del territorio delle tradizioni, del folklore e delle risorse locali;
  - . scambi culturali anche con l'estero.

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione potrà collaborare con gli altri Enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, aventi finalità analoghe, nonché esercitare ogni attività divulgativa, richiedere contributi e sussidi a favore della promozione e dello svolgimento delle varie attività. Potrà svolgere ogni altra attività compatibile con le finalità sociali, anche se non specificatamente menzionata.

L'Associazione ha carattere apolitico e non ha fine di lucro ma finalità civiche. E' dotata di autonomia amministrativa finanziaria e contabile. Ha carattere volontario.

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art 3) – La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050 con possibilità da parte dell'Assemblea di prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art 4)- L'Associazione può eventualmente affiliarsi a quelle Federazioni di Associazioni Culturali ritenute più confacenti alle proprie responsabilità.

Art 5) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché dalle entrate derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad essa;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi;
- c) dalle quote sociali versate dai soci, secondo gli importi e i termini fissati annualmente dagli Organi competenti;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) dalle quote di iscrizione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva e/o patrimonio in generale dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori,

collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' sancita la intrasmissibilità delle quote associative e la loro non rivalutabilità.

Art 6) – E' ammessa l'iscrizione all'Associazione di qualsiasi soggetto senza distinzione di età, sesso, religione, opinioni politiche che ne condivida le finalità ed i principi ispiratori, che persegua scopi affini o attinenti a quello dell'associazione, che ne accetti lo statuto e intenda partecipare all'attività associativa, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS. Chiunque intenda far parte dell'Associazione, dovrà presentare domanda, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda dovrà essere controfirmata da almeno 04(quattro) soci in regola col versamento delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'ammissione dei candidati o sul rigetto delle rispettive domande. Ciascun associato, unitamente ai componenti del suo nucleo familiare potrà partecipare, alla vita culturale dell'Associazione, usufruire dei servizi approntati e partecipare alle iniziative dell'Associazione stessa. Tutti i soci hanno diritto di esaminare e consultare i libri sociali. Sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Al momento della ammissione i nuovi soci verseranno la propria quota di iscrizione e la quota mensile i cui importi per il 1° anno vengono stabiliti nell'atto costitutivo. Per gli anni a seguire essi importi verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono muniti di tessera di riconoscimento.

Art.7) – La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per esclusione;
- d) per morosità del pagamento dei contributi associativi.

Il giudizio di espulsione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

L'espulsione dall'Associazione dovrà essere formulata nei confronti di quelli associati che: contravvengano, nonostante una preventiva diffida, alle norme del presente Statuto e di eventuali Regolamenti; siano con il loro comportamento di serio ostacolo al normale svolgimento della vita sociale; si rendano colpevoli di azioni disonorevoli e riprovevoli.

Il provvedimento di espulsione sarà comunicato dal Consiglio Direttivo all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio espulso non avrà diritto alla restituzione di alcuna somma di denaro né avrà diritto a ricevere alcun compenso di qualsiasi natura.

L'espulsione per motivi di morosità del pagamento delle quote associative sarà presa dal Consiglio Direttivo senza alcun preavviso, dopo che l'interessato avrà omissso il pagamento delle quote 03(tre) mensilità.

Gli associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando le quote associative arretrate ed una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea degli associati.

Art 8) – Ogni associato può recedere dall'Associazione notificando la propria decisione per iscritto. Il recesso sarà efficace alla fine dell'anno cui è pervenuto all'Associazione ovvero per casi particolari, per effetto immediato a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Il socio recedente non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura, nei confronti dell'Associazione né potrà rivendicare compensi o restituzione di quote.

## TITOLO 2 – ORGANI SOCIALI

Art. 9) - Gli Organi sociali son i seguenti: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio dei Proviviri, Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10) - L'Assemblea di Soci si distingue in **ORDINARIA** e **STRAORDINARIA**.

a) L'Assemblea **Ordinaria** deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Alle Assemblee partecipano tutti soci che sono in regola con le quote sociali.

b) L'Assemblea **Straordinaria** si riunisce ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei soci in regola con le quote mensili o lo richieda il Collegio dei Proviviri.

In particolare :

In seduta **ordinaria**: delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; approva i bilanci; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo; nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale alla sua competenza.

In seduta **straordinaria**: delibera le modifiche dello Statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 11) - L'Assemblea si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima di ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea provvede al rinnovo dei vari Organi Collegiali al termine dei rispettivi mandati.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione, nonché le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 12) - Ogni Associato partecipa personalmente alle riunioni Assembleari o può farsi rappresentare da altro associato mediante delega. Ogni associato non può avere più di cinque deleghe.

Ai fini delle deliberazioni ogni associato dispone di un solo voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Chi presiede potrà nominare un segretario ed eventualmente degli scrutatori.

Art. 13) - Tutte le Assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede l'Associazione, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nei locali sociali almeno 15 giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno. Se la sede dell'Associazione insiste presso una casa di privata abitazione la pubblicità si intende effettuata mediante una qualsiasi delle forme di comunicazione previste dall'art. 15.

Art. 14) - **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**, eletto dalla Assemblea dei Soci, è composto da un numero variabile di membri che va da 3(tre) a 5(cinque); essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Ogni Consigliere che si assenta per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene esonerato dall'incarico ed in sua vece viene nominato il primo dei soci che abbia riportato il maggior numero dei consensi nelle votazioni fatte per le elezioni del predetto Organo.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e Segretario.

I primi sino nominati nell'atto costitutivo.

Art 15) – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art 16) – Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) La gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni;
- b) L'ammissione degli associati;
- c) La esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) La convocazione dell'Assemblea almeno una volta l'anno ed ogni qual volta lo richieda almeno un decimo dei soci;
- e) La determinazione della quota associativa annuale;
- f) La elezione tra i propri membri del Presidente, Vice-Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci;
- g) Tenuta del libro dei soci, quelli di natura ministrativa nonché del libro delle Assemblee;
- h) Redigere il rendiconto economico e finanziario annuale; in particolare predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS
- i) Approvazione dei progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- j) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo soni prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Art 17) – Il Consiglio si riunisce:

- a) Tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario;
- b) Quando ne fanno richiesta almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo nonché all'ammontare della quota sociale annuale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art 18) – In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carico per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Art 19) – Il Presidente, in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art 20) – **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI** è formato da 3(tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Al Collegio dei Probiviri sono sottoposte le eventuali controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione o il Consiglio Direttivo, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Il collegio giudicherà secondo diritto ma senza alcun formalità di procedura. La sentenza sarà inappellabile. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti o confermati.

Art 21) – **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** controlla la gestione dell'Associazione.

Esso è costituito da tre membri, eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci, che potranno essere rieletti o confermati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Per il primo periodo i membri del Collegio dei Revisori sono stati nominati nell'atto di costituzione.

Art 22) – L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

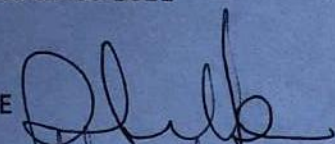
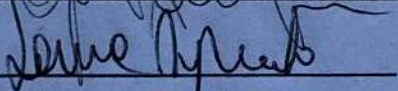
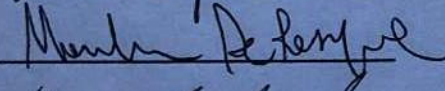
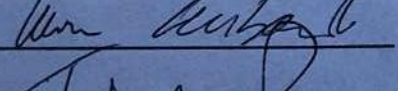
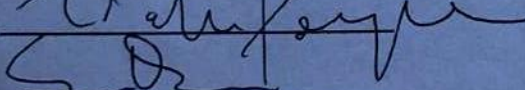
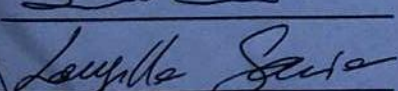
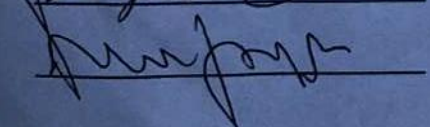
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il mese successivo.

I rendiconti approvati dall'assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al segretario.  
Il rendiconto di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

- Art 23) – In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a fini di pubblica utilità.
- Art 24) – Il presidente dell'Associazione potrà compiere tutte le pratiche necessarie per Conseguimento dell'Associazione.
- Art 25) – Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino alla iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, vigono le disposizioni del codice civile e delle leggi presenti e future in materia. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, si applicheranno le norme di Legge previste dal Codice Civile in materia di Associazione.

Milazzo 03-03-2021

FIRME

Associazione Culturale  
"Dietro Le Quinte"  
Via Gramsci, B/2 - 96057 Milazzo (ME)  
CF. 02018410834